

siano a termine, conclusi » le parole « nell'interesse dei loro clienti ».

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. È meglio dire: « coll'intervento ».

CURIONI. Per me fa lo stesso.

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Si comprende che è nell'interesse dei clienti, perchè essi non possono fare direttamente le operazioni.

CURIONI. Ma è bene dirlo chiaramente!

PRESIDENTE. Onorevole Curioni, che cosa propone?

CURIONI. Io ho fatto la proposta di chiarire l'equivoco e lascio liberi il ministro e la Commissione di chiarirlo, come meglio credano, oppure di dichiarare che il chiarimento non è necessario.

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. Credo che l'articolo formulato dal Governo non abbia bisogno di spiegazioni, ma tuttavia, se l'onorevole Curioni crede, si potrebbero aggiungere due sole parole che spieghino subito la sua idea. E queste parole sarebbero: « con l'intervento ».

Basta dire: « Per i contratti, siano a contanti, siano a termine, conclusi con l'intervento di mediatori iscritti, eccetera ». Con che non si obbliga a palesare il nome del contraente.

CURIONI. Siamo di accordo.

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Ed io pure.

PRESIDENTE. L'articolo 36 rimarrebbe dunque così modificato: « Per i contratti, siano a contanti, siano a termine, conclusi con l'intervento di mediatori iscritti... »

CURIONI. E poi deve dire: « ovvero di coloro », non più: « ovvero tra coloro ».

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. Sta bene.

PRESIDENTE. « ...ovvero di coloro che sono ammessi a negoziare alle grida ai sensi del successivo articolo 63, è obbligatorio lo scambio di foglietti bollati a centesimi 5 ciascuno, da staccarsi da appositi libretti a madre e figlia, numerati secondo le modalità da stabilirsi nel regolamento, e venduti dall'Amministrazione finanziaria ».

Pongo a partito l'articolo 36 con queste modificazioni proposte dall'onorevole Curioni, accettate dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).

Art. 37.

Pei contratti conclusi senza intervento di mediatori, ciascun contraente ritiene una delle due parti di cui è formato il foglietto

bollato, munita della firma dell'altro contraente.

Su ciascuna parte del foglietto sono indicate la data e la sostanza del contratto e il termine per l'esecuzione.

(È approvato).

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Melli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MELLI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla proposta di legge: Costituzione in cinque comuni delle frazioni del comune di Copparo.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Si riprende la discussione del disegno di legge: Ordinamento delle Borse di commercio, della mediazione e delle tasse sui contratti di Borsa.

PRESIDENTE. Procederemo nella discussione.

Art. 38.

Se il contratto è concluso con l'intervento di un mediatore iscritto, questi firma e consegna a ciascun contraente la parte-figlia di un foglietto bollato, nel quale sono indicati i contraenti, la data e la sostanza del contratto, il termine per l'esecuzione, ferme restando le disposizioni dell'articolo 31 del codice di commercio.

Se i mediatori sono più, ciascuno di essi firma e consegna al proprio cliente la parte-figlia del foglietto bollato.

Ai mediatori spetta il rimborso della tassa che avessero anticipata pei propri clienti.

Pei contratti fra mediatori iscritti, ciascun contraente firma e consegna all'altro la parte-figlia del foglietto bollato.

Le matrici dei foglietti, portanti le stesse indicazioni, debbono essere conservate da ciascun mediatore, a norma del successivo articolo 49.

CURIONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURIONI. Mi rivolgo un'altra volta al collega relatore, per domandargli se non creda proprio necessario di dare una spiegazione relativa a questi banchieri e cambiavalute, per i quali è mantenuta questa disposizione transitoria.

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. Lo vedremo in seguito.